



Codifica documento

Revisione

Tipo documento

Denominazione gara

Tipo di procedura

CUP

CIG

Atto di avvio

Importo a base di gara

Provenienza finanziamento

Responsabile del
procedimento

PON-HPC-TSP

02

Disciplinare di gara

Fornitura di sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per il Sardinia Radio Telescope.

Affidamento mediante **procedura di gara aperta** ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.

C87E190000000007

Lotto 1: 8738781E33 (HPC)

Lotto 2: 8738782F06 (BACK_CALC)

Determinazione n. 86 del 29 aprile 2021

€ 1.043.000,00

Lotto 1 (HPC): **€ 918.000,00**

Lotto 2 (BACK_CALC): **€ 125.000,00**

**Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020
Avviso D.D. 424 del 28/02/2018**

PIR01_00010 "Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio - SRT_HighFreq"

Dott. Ignazio Enrico Pietro Porceddu



Indice degli Articoli

Art. 1.	Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante	4
Art. 2.	Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”	4
Art. 3.	Modalità di Indizione e affidamento	5
Art. 4.	Oggetto dell'affidamento - Esigenze e finalità dell'appalto	5
Art. 5.	Valore stimato dell'appalto e importo a base di gara - Lotti	5
Art. 6.	Termini temporali per la presentazione dell'offerta	6
Art. 7.	Termini temporali per il completamento della fornitura - Opzioni.....	6
Art. 8.	Strumento telematico adottato per la gestione della procedura di gara.....	7
Art. 9.	Gestore della Piattaforma.....	9
Art. 10.	Dotazioni tecniche.....	9
Art. 11.	Identificazione e accesso alla Piattaforma	10
Art. 12.	Soggetti ammessi in forma singola e associata - Condizioni di partecipazione.....	11
Art. 13.	Requisiti generali.....	12
Art. 14.	Requisiti speciali e mezzi di prova	12
Art. 15.	Requisito di idoneità e ammissibilità	13
Art. 16.	Requisiti di capacità economica e finanziaria - Attestazioni.....	13
Art. 17.	Requisiti di capacità tecnica e professionale - Attestazioni	14
Art. 18.	Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	15
Art. 19.	Consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi stabili.....	15
Art. 20.	Avvalimento.....	16
Art. 21.	Subappalto.....	17
Art. 22.	Documentazione consegnata ai concorrenti - Chiarimenti e comunicazioni	18
Art. 23.	Firma elettronica dei documenti trasmessi nell'Offerta	20
Art. 24.	Concorrenti stabiliti in Paesi membri UE o extracomunitari - Ammissibilità.....	21
Art. 25.	Sopralluogo preliminare	23
Art. 26.	Documentazione di gara richiesta ai concorrenti.....	23
Art. 27.	Garanzia provvisoria.....	29
Art. 28.	Soccorso istruttorio.....	31
Art. 29.	Operazioni di gara – Commissione giudicatrice - Nomina.....	33
Art. 30.	Criterio di aggiudicazione e modalità di calcolo dei punteggi.....	33
Art. 31.	Operazioni di gara – Sedute pubbliche	41
Art. 32.	Operazioni di gara – Analisi dei documenti amministrativi.....	42
Art. 33.	Operazioni di gara – Valutazione delle Offerte tecniche	42
Art. 34.	Operazioni di gara – Valutazione delle offerte economiche.....	43
Art. 35.	Operazioni di gara – Punteggio totale - Classifica finale	43
Art. 36.	Operazioni di gara – Verifica di anomalia delle offerte	44
Art. 37.	Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione	45
Art. 38.	Affidamento – Garanzia definitiva	46
Art. 39.	Affidamento – Stipulazione del contratto.....	46
Art. 40.	Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza	47
Art. 41.	Validità dei prezzi.....	47
Art. 42.	Anticipazioni.....	48
Art. 43.	Pagamenti	48
Art. 44.	Polizza assicurativa indennitaria – Protezione della garanzia.....	49
Art. 45.	Diritti di proprietà intellettuale.....	50
Art. 46.	Uso di immagini, loghi e fotografie.....	51
Art. 47.	Contestazioni – Inadempienze – Penalità.....	51
Art. 48.	Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse	52
Art. 49.	Fallimento dell'Aggiudicatario	53
Art. 50.	Risoluzione del contratto.....	53
Art. 51.	Esecuzione in danno	54
Art. 52.	Clausola risolutiva espressa	54
Art. 53.	Definizione delle controversie - Foro competente	55
Art. 54.	Procedure di ricorso	55
Art. 55.	Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali.....	55



Abbreviazioni e acronimi

ANAC / A.N.AC.: Autorità Nazionale Anticorruzione

Codice: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

INAF: Istituto Nazionale di Astrofisica

SRT: Sardinia Radio Telescope

Stazione appaltante / OAC: INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari

U-Buy: piattaforma elettronica INAF per la gestione delle procedure di gara telematiche

Principale normativa di riferimento

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 *sugli appalti pubblici*

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. – *Codice dei Contratti Pubblici* (“**Codice**” o “**codice**”)

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – *Codice del processo amministrativo*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - *Codice dell'amministrazione digitale*

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. (**TUSL**)

Codice civile italiano.

Siti Internet di rilevante interesse per la procedura di gara

U-Buy - piattaforma elettronica INAF per la gestione delle gare telematiche

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

Profilo committente INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari

http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

Portale dei pagamenti della Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>

Portale dei pagamenti dell'INAF

<https://inaf.bnl.pluginpay.it/>

Generazione PASSOE / AVCPASS sul sito A.N.AC.

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>



SEZIONE 1 – Informazioni Generali sull'Appalto e sulla Procedura

Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante

INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari - via della Scienza 5 - 09047 Selargius (CA)
C.F. 97220210583 P.IVA 06895721006 Codice ISTAT: 092011

Sito web: <http://www.oa-cagliari.inaf.it/>

Profilo committente: http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

PEC: inafoacagliari@pcert.postecert.it

Art. 2. Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”

L'Osservatorio Astronomico di Cagliari (**OAC**) è una Struttura di ricerca dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” (**INAF**), con sede in via della Scienza 5, comune di Selargius (CA). **OAC** ha inoltre responsabilità gestionale e operativa per il radiotelescopio “Sardinia Radio Telescope” (**SRT**), in località “Pranusanguni”, comune di San Basilio (SU). Il **SRT**, “Infrastruttura di Ricerca dell'INAF”, è un radiotelescopio con montatura altazimutale, alto circa 70 metri e dal peso di oltre 3000 tonnellate, con una parabola di diametro pari a 64 metri.

Con nota prot. n. 424 del 28 febbraio 2018, Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (“**MIUR**”) ha emesso lo “*Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al **potenziamento** di Infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020*” (di seguito citato anche solo come “**Avviso**”).

Detto **Avviso** ha individuato, all'articolo 2 comma 8 lettera q), il Sardinia Radio Telescope quale “infrastruttura di ricerca” assoggettabile al **potenziamento**, e l'**INAF** in quanto ente pubblico di ricerca vigilato dal **MIUR** compreso fra quelli di cui all'art. 1 del D.lgs. 218/2016, come uno dei Soggetti ammissibili (art. 3 comma 1 lettera q. dell'Avviso) a presentare proposta progettuale. In risposta all'Avviso, l'**INAF** ha predisposto una **Proposta Progettuale**, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dell'Avviso medesimo, avente ad oggetto il “*Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio – SRT_HighFreq*”. L'intervento proposto, secondo la Scheda Tecnica di **Proposta Progettuale** (di seguito citata anche solo come “**Scheda**”) di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) dell'Avviso, è articolato secondo **nove “Obiettivi Realizzativi”** (di seguito citati anche solo come “**OR**”) e un totale di **33** (trentatre) **beni univoci**, distribuiti nei **nove OR**. Detto intervento si configura come un potenziamento diffuso dell'infrastruttura di ricerca **SRT**, per un costo totale indicato di **18,683 milioni di euro**.

Con il **Decreto Direttoriale 14 marzo 2019, n. 461**, il **MIUR** ha approvato la **Proposta Progettuale** presentata dall'**INAF** e identificata come **PIR01_00010** – “*Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio - SRT_HighFreq*”. Successivamente, nella seduta del 25 giugno 2019, il Consiglio d'Amministrazione dell'**INAF**, con Delibera numero 41, ha approvato l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione della Proposta. Nella stessa seduta, il Consiglio d'Amministrazione dell'**INAF** ha indicato l'**INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. o) del **Codice**, quale **stazione appaltante** per l'espletamento, la gestione e il perfezionamento delle gare d'appalto necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici della Proposta.



Art. 3. Modalità di Indizione e affidamento

Con **determinazione a contrarre n. 86 del 29 aprile 2021**, il Direttore della **stazione appaltante** ha avviato la presente procedura di gara, **articolata su due lotti** e finalizzata alla **fornitura di sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per l'elaborazione dei dati radioastronomici, quale potenziamento del sistema HPC attualmente in uso.**

Per l'affidamento del contratto d'appalto è stata adottata una **procedura di gara aperta**, regolata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (**Codice**).

I requisiti tecnici, funzionali e di prestazione della fornitura per i due lotti funzionali sono dettagliati nel capitolato tecnico-prestazionale, documento **PON-HPC-SOW-02.pdf**.

La determinazione a contrarre adotta quale **CPV principale 30211000-1 Unità centrale di elaborazione**.

Il contratto è cofinanziato dalla Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020.

Art. 4. Oggetto dell'affidamento - Esigenze e finalità dell'appalto

Il Sardinia Radio Telescope (SRT) è un radiotelescopio con uno specchio primario di 64 metri gestito dall'Istituto Nazionale di Astrofisica. SRT è equipaggiato con un sistema di ottiche attive in grado di modificare la forma del profilo del riflettore primario (M1) e di muovere opportunamente il riflettore secondario (*subriflettore*). Questa caratteristica, una volta equipaggiato con opportuni sistemi di metrologia, lo rende capace di osservare a frequenze fino a 110 GHz (banda W).

Attualmente la massima frequenza che viene sfruttata su SRT è 26.5 GHz. Nello specifico le bande che sono coperte dai ricevitori radioastronomici sono la banda P (0.305-0-410 GHz), la banda L (1.3-1.8 GHz), la banda C-high (5.7-7.7 GHz) e la banda K (18-26.5 GHz). È inoltre installato un ricevitore in banda X ad uso dell'Agenzia Spaziale Italiana, mentre INAF sta costruendo due nuovi sistemi per coprire la banda S (3.0-4.5 GHz) e la banda C-low (4.2-5.6 GHz).

Con il finanziamento PON "Ricerca ed Innovazione 2014-2020" INAF intende completare gli sviluppi tecnologici necessari per il pieno sfruttamento del SRT fino alla frequenza massima raggiungibile. Nello specifico INAF intende dotarsi dei seguenti ricevitori a microonde: Q-band (33-50 GHz, multibeam), tri-band (18-26 GHz, 33-50 GHz, 80-116 GHz simultanei), W-band (75-116 GHz, multibeam) e camera millimetrica in banda W. Inoltre, per poter sfruttare completamente le potenzialità di questi ricevitori si intende portare avanti il progetto di nuovi *backend* digitali ad alta risoluzione temporale e frequenziale, **il potenziamento dei sistemi informatici per il calcolo, la riduzione e lo storage dei dati** e lo sviluppo di sistemi metrologici necessari all'osservazione ad alta frequenza.

Art. 5. Valore stimato dell'appalto e importo a base di gara - Lotti

Valore stimato dell'appalto.

Il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 del **Codice**, combinato disposto comma 4, comma 10, come di seguito specificato e dettagliato, è pari a **€ 1.243.000,00**

di cui sommano:

1. bene PIR01_00010_65168 HPC – Lotto 1:	€ 918.000,00
2. bene PIR01_00010_223780 BACK_CALC – Lotto 2:	€ 125.000,00
3. <i>opzione attivabile</i> entro 12 mesi dalla stipulazione del contratto:	€ 200.000,00



Importo a base di gara.

L'importo a base di gara valutato congruo dalla stazione appaltante per la fornitura dei due *beni* oggetto dell'affidamento, calcolata quale somma dei due lotti suindicati, è pari a

€ 1.043.000,00

al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Poiché l'installazione degli apparati oggetto della fornitura sarà effettuata in locali ad accesso controllato e secondo modalità che non comporteranno interferenze con il personale della stazione appaltante, è stato valutato che gli oneri per la sicurezza, derivanti dai potenziali rischi da interferenze, siano pari a zero.

Lotti.

Come da paragrafo precedente, l'appalto è articolo secondo **due lotti**, che saranno **assegnati allo stesso operatore economico**. L'importo a base di gara è calcolato come somma del valore dei due lotti.

La stazione appaltante ha valutato tale scelta, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, in ragione della tipologia ed unitarietà funzionale della fornitura. Sulla base dell'ampia esperienza sviluppata dall'INAF nella definizione delle architetture di calcolo ad alte prestazioni e nella loro gestione operativa, l'eventuale suddivisione in sotto forniture potrebbe comportare, da esperienza pregressa, la presenza di prodotti non omogenei come gestione di *environmental monitoring system*, con ripercussioni operative in fase di gestione operativa e, soprattutto ma non solo, nella fase iniziale, la non garantita piena interoperabilità dei sistemi forniti da due affidatari diversi. Inoltre, la compresenza fisica all'interno delle stesse aree adibite ad ospitare gli apparati, di operatori addetti all'installazione diversi per fornitore/lotto, introdurrebbe un'ulteriore potenziale rischio sui tempi di installazione e sull'interferenza ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato "*Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro*".

N.B.: All'operatore economico affidatario sarà comunque richiesto di *stipulare un contratto per ciascuno dei due lotti*, che afferiscono formalmente a due *beni* della proposta PON PIR01_00010, identificati con i codici univoci "HPC" (Lotto 1) e "BACK_CALC" (Lotto 2).

Art. 6. Termini temporali per la presentazione dell'offerta

I documenti di gara, che comporranno l'Offerta del concorrente, dovranno essere "caricati" sulla piattaforma elettronica **U-Buy**, come di seguito presentata, **entro e non oltre il giorno**

14 giugno 2021, ore 13:00

Oltre tale data e ora la Piattaforma non consentirà più la sottomissione delle Offerte

Art. 7. Termini temporali per il completamento della fornitura - Opzioni

La fornitura è effettuata secondo le disposizioni di dettaglio riportate dal capitolato tecnico-prestazionale della gara, documento **PON-HPC-SOW-02**.

Opzioni – Consegne complementari

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63 comma 3 lett. a) del **Codice**,



di richiedere delle **consegne complementari da parte dell'operatore economico affidatario** e destinate all'ampliamento della fornitura oggetto della presente procedura di gara, ritenendo che il possibile cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione potrebbero comportare incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. Il tutto per un importo massimo delle opzioni esercitabili di **€ 200.000,00**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante potrà esercitare tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata entro 12 (dodici) mesi solari decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

A tal fine è richiesto che i concorrenti compilino la tabella del file **PON-HPC-TSP-annex_06-catalogo**, che costituisce **l'elenco prezzi unitari** che potrà essere utilizzato dalla stazione appaltante per esercitare l'opzione suindicata. Il documento, firmato digitalmente, dovrà essere **inserito nella "busta telematica" dell'offerta economica**.

Art. 8. Strumento telematico adottato per la gestione della procedura di gara

La *Direttiva Europea 2014/24/UE del 26 febbraio 2014* sugli appalti pubblici, e in particolare l'art. 22 ("Regole applicabili alle comunicazioni"), dispone che gli Stati membri, ferme le puntuali deroghe che lo stesso articolo elenca, **a partire dal 18 ottobre 2018** *"provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*.

Il **Codice** con il combinato disposto dagli artt. 40 ("Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione") e 52 ("Regole applicabili alle comunicazioni"), **recependo quanto disposto dalla Direttiva 2014/24/UE**, dispone che, **a decorrere dal 18 ottobre 2018**, ferme restando le specifiche e puntuali deroghe previste dal citato art. 52 del **Codice**, le comunicazioni e gli scambi di informazioni svolte dalle stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure di cui al **Codice**, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Al fine di ottemperare agli obblighi richiamati al precedente capoverso, la **Direzione Generale dell'INAF** ha provveduto ad acquisire, per le esigenze delle "Strutture di Ricerca" e della "Amministrazione Centrale", per il tramite del "**Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico della Italia Nord Orientale**" ("**CINECA**") la "*piattaforma elettronica*" denominata "**U-Buy**" (in seguito, *breviter*, citata anche solo come "**Piattaforma**" o "**U-Buy**") dedicata alla gestione, con modalità telematica, delle procedure disciplinate dal **Codice**, nel rispetto dei vincoli di utilizzo definiti anche attraverso la Tabella Obbligo Facoltà del "*Ministero dell'Economia e delle Finanze*".

La **Piattaforma** assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo della **Piattaforma** avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza

professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile e dal documento allegato, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della **Piattaforma**. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La **Piattaforma** è normalmente accessibile *in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte*. Si avvisa che l'accesso alla **Piattaforma** potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche indipendenti dalla volontà della stazione appaltante, di cui l'operatore economico prende atto e accetta con la decisione di partecipare alla presente procedura competitiva.

Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla **Piattaforma** sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 82/05. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dalla **Piattaforma** e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.

La **Piattaforma** è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della **Piattaforma** sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla **Piattaforma**, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *u-ter*), del decreto legislativo n. 82/05, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 82/05 e fanno piena prova nei confronti degli utenti della **Piattaforma** e della stazione appaltante.

Il sistema operativo della **Piattaforma** è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Ogni operazione effettuata attraverso la **Piattaforma** è memorizzata nelle registrazioni della **Piattaforma**, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella **Piattaforma** stessa. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione ovvero della documentazione costituente l'offerta, fa fede l'orario registrato dalla **Piattaforma**.

Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti. La **Piattaforma** consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica. La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo



svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della **Piattaforma** durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla **Piattaforma**;
- utilizzo della **Piattaforma** da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'allegato Manuale d'uso della Piattaforma, rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di malfunzionamenti della **Piattaforma** non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità previste dalla normativa.

La *piattaforma elettronica* **U-Buy** è raggiungibile all'indirizzo Internet

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/>

L'operatore economico che intenda presentare un'offerta deve quindi preliminarmente **registrarsi sulla Piattaforma**. Informazioni di dettaglio sono fornite in altro articolo del presente Disciplinare.

Art. 9. Gestore della Piattaforma

Il Gestore CINECA garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della **Piattaforma** e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della **Piattaforma**, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della **Piattaforma**, segnalando tempestivamente alla stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della **Piattaforma** e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser;
- b) avere un'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 82/05 CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, disporre di altri mezzi di



identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del **Regolamento eIDAS**;

- c) avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Piattaforma, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/05;
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti

Art. 11. Identificazione e accesso alla Piattaforma

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione è a titolo gratuito e avviene mediante l'inserimento delle credenziali ottenute attraverso la registrazione sulla Piattaforma.

Una volta completata la procedura di registrazione e identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Ulteriori dettagli operativi sulla procedura di registrazione e di utilizzo della Piattaforma sono riportati nel documento denominato "Guida per l'iscrizione ad un elenco operatori", allegato alla documentazione di gara e disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" presente nella *home page* della **Piattaforma**.

L'identificazione e l'accesso alla **Piattaforma** comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della **Piattaforma**.



SEZIONE 2 – Ammissione alla procedura di affidamento

Art. 12. Soggetti ammessi in forma singola e associata - Condizioni di partecipazione

Ai sensi dell'art. 45 del **codice**, sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati europei ed extra-europei, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

N.B.: in riferimento agli operatori economici non aventi Sede stabile in un Paese comunitario, della UE, il presente affidamento è regolato dal "Accordo sugli appalti pubblici" (AAP), concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, e la successiva decisione del Consiglio della UE del 2 dicembre 2013, n. 2104/115/UE che ratifica a nome dell'Unione europea la modifica del suddetto AAP, entrata in vigore dal 6 aprile 2014.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del **Codice**.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del **Codice** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del **Codice**, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del **Codice**, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del **Codice**, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 13. Requisiti generali

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del **Codice**. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del **Codice**, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del **Codice** è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la stazione appaltante affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, documento **PON-HPC-TSP-annex_03-patto**, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Art. 14. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti, previsti dai successivi articoli, ai fini dell'idoneità / ammissibilità economico-finanziaria e tecnica. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione di tali requisiti **devono essere allegati** in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del **Codice**, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.



Art. 15. Requisito di idoneità e ammissibilità

Gli operatori economici avente sede stabile in Italia devono essere iscritti nel **Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, arte e artigianato**. Gli operatori economici stabiliti in altro Stato membro della Unione Europea o in Paesi extra UE per i quali è vigente il precedentemente citato **Accordo sugli Appalti Pubblici**, devono presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono stabiliti, dalla quale si possa evincere che il concorrente opera formalmente con una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento in oggetto.

Qualora venga presentata documentazione in lingua inglese, questa potrà essere vidimata tramite **"apostille"**, che sostituisce la **legalizzazione** del documento effettuata nei modi usuali, ovvero attraverso l'Ambasciata o il Consolato Italiano, ai sensi della **Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961**. Il timbro di **"apostille"** deve essere apposto, secondo le modalità definite, da una delle Autorità identificate nella Convenzione stessa. Tale documentazione, se prodotta come originale cartaceo, potrà essere utilmente presentata in sede di gara mediante copia digitale accompagnata da dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, ma dovrà essere tempestivamente trasmessa in originale cartaceo alla stazione appaltante.

Art. 16. Requisiti di capacità economica e finanziaria - Attestazioni

I risultati dell'analisi del mercato di riferimento per la fornitura oggetto del Bando, evidenziano che il know-how tecnologico necessario per rispondere all'istanza della stazione appaltante è potenzialmente presente in un ampio numero di soggetti. La capacità economico finanziaria richiesta si ritiene attinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto, tenendo conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, anche al fine di favorire il potenziale accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

Gli operatori economici potranno perciò dimostrare di possedere i requisiti di capacità economica che consenta loro di sostenere **l'anticipazione dei costi**, necessari per l'acquisizione dei beni oggetto della presente gara, attraverso la presentazione di:

- **un fatturato globale medio annuo**, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, **non inferiore ad € 300.000,00**. Tale richiesta risponde all'esigenza della stazione appaltante di verificare la capacità dell'operatore economico di *sostenere i costi di approvvigionamento dei prodotti da fornire* a copertura della solvibilità del concorrente in relazione al valore dell'appalto, senza necessariamente avvalersi del solo autofinanziamento garantito potenzialmente dall'anticipazione di contratto, attualmente attestata al 30% del valore contrattuale, prevista dal **Codice**;

La **comprova** del citato requisito di *fatturato globale medio annuo* è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del **Codice**, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante **bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa**;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale *ovvero* di società di persone mediante il **Modello Unico o la Dichiarazione IVA**;
- mediante una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal **soggetto o organo preposto al controllo contabile della società** ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o



la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

in alternativa al fatturato globale medio annuo

- ai sensi dell'art. 86, comma 4, del **Codice**, l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze di cui al punto precedente, o per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, può provare la propria capacità economica e finanziaria anche mediante la **presentazione di idonee referenze bancarie**. Al fine di favorire la partecipazione, e tale da non costituire un *vulnus* al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in presenza di giustificati motivi, è consentito provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, che dovrà essere contattata formalmente mediante una richiesta scritta, nelle forme sotto specificate.

La documentazione summenzionata deve essere inserita nella **busta telematica amministrativa**.

Art. 17. Requisiti di capacità tecnica e professionale - Attestazioni

Gli operatori economici devono dimostrare di possedere il **know-how tecnico** necessario per eseguire la fornitura richiesta dal bando, provvedendo anche alla sua installazione e avvio, il tutto entro il termine temporale previsto dal capitolato tecnico prestazionale.

A tal fine gli operatori economici **devono dimostrare** che, nel **triennio 2017-2019 o 2018-2020**, hanno **realizzato** almeno **una fornitura di un sistema di calcolo ad alte prestazioni di complessità tecnica analoga** all'oggetto dell'offerta e di importo **non inferiore a € 150.000,00**, e per il quale sia presente una **certificazione di regolare esecuzione / verifica di conformità con esito positivo**. Come noto, la dimostrazione potrà essere eventualmente fornita con il ricorso all'istituto dell'avvalimento, come previsto dall'art. 89 del **Codice**.

La **prova del richiesto requisito** è fornita:

- nel caso di un contratto aggiudicato da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico, mediante una **copia originale o certificata dei certificati rilasciati dall'amministrazione aggiudicatrice, con l'indicazione dell'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione**.
- nel caso di un contratto aggiudicato da clienti privati, mediante **copia originale o certificata dell'attestato (o della fattura) emessi dal cliente privato, indicando l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione**.

Si sottolinea che la stazione appaltante dovrà essere posta in condizioni di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni sostitutive / autocertificazioni, a nulla valendo opporre la condizione che *l'elenco dei fornitori ovvero le fatture non possono essere rese note in quanto richiedono la preventiva autorizzazione dei fornitori stessi*. L'impossibilità a fornire tali prove potrebbe comportare l'esclusione dell'operatore economico, anche se risultasse "proposto aggiudicatario", dalla presente procedura di gara.

Ai sensi della determinazione a contrarre, e ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, è coerente con le specifiche tecniche dei prodotti oggetto della gara d'appalto in parola la loro identificazione con il codice CPV principale 30211000-1 *Unità centrale di elaborazione* e tale che possano essere valutate come **fornitura di un sistema di calcolo ad alte prestazioni di complessità tecnica analoga**, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti e l'**apertura del mercato attraverso l'ammissione alla gara di tutti i concorrenti per i quali si**



possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità, tutte quelle identificabili con la classe di codici CPV 30211XXX-X.

Alla documentazione sopra descritta deve essere incluso:

- **un curriculum aziendale**, in cui l'offerente evidenzi quali progetti esecutivi di sistemi HPC, realizzati negli ultimi dieci anni nel campo scientifico, tecnologico e aerospaziale, siano stati realizzati dal candidato. Gli eventuali progetti presentati devono essere rappresentativi della capacità e del merito tecnico dell'offerente e devono essere per tipo e importo simili o superiori alle attività tecnologiche da svolgere.

Art. 18. Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del **Codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di **capacità economico-finanziaria** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla realizzazione di un apparato di caratteristiche **sopra descritte** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Art. 19. Consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del **Codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del **Codice**, devono essere posseduti:



- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del **Codice**, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e della strumentazione, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del **Codice**, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 20. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del **Codice**, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del **Codice**, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del **Codice**, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti (operatori economici "**ausiliari**"), anche partecipanti all'eventuale raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali ex art. 80.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del **codice**, L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di soggetti ausiliari **allega alla busta telematica della documentazione amministrativa**:

1. una **dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario**
 - a. attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del **codice**, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
 - b. con la quale si obbliga verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente "**ausiliato**".
2. originale o copia autentica del **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il **contratto di avvalimento** contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, e nel merito:
 - a. i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
 - b. la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
 - c. il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
 - d. l'impegno a *non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti* le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del **codice**, **a pena di esclusione**, non è consentito che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.



Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del **codice**. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del **codice**, di sostituire l'ausiliaria.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 21. Subappalto

Il soggetto che risulterà affidatario del contratto di fornitura in esame eseguirà in proprio le prestazioni che saranno comprese nel contratto. Contratto che non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

È pur tuttavia ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del **Codice**. Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, gli operatori economici dovranno espressamente indicare le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi, **nei limiti dell'importo complessivo pari al 40% (quaranta per cento) del valore dell'appalto**, ai sensi dell'art. 105 del **Codice** dei Contratti Pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno 2019. Limite prorogato fino al **30 giugno 2021**, per effetto della L. 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 183/2020 ("decreto Milleproroghe"). Per effetto della stessa Legge 21/2021, fino al 31 dicembre 2021, è **sospeso l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori**, di cui al comma 6 dell'art. 105 del Codice);

Si ricorda che l'istituto del subappalto è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di stazione appaltante, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio o delle forniture che si intende subappaltare.



SEZIONE 3 – Documenti consegnati ai concorrenti – Documentazione richiesta per la partecipazione alla gara – Oneri e pagamenti dovuti

Art. 22. Documentazione consegnata ai concorrenti - Chiarimenti e comunicazioni

Documenti di gara

La **documentazione ufficiale** (“*Dossier di gara*”), elaborata dalla stazione appaltante e che descrive e disciplina la gara, è costituita da:

1. **Progetto** ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del **Codice**, costituito da
 - a) **Capitolato tecnico-prestazionale**, corredato dei seguenti allegati
 - 01) PON-HPC-SOW-annex_01-CED-SRT (impianti tecnologici, planimetria, etc. SRT)
 - 02) PON-HPC-SOW-annex_02-CED-OAC (impianti tecnologici, planimetria, etc. OAC)
 - 03) PON-HPC-SOW-annex_03-PET (tabella carichi elettrici e potenza termica - *da includere nell’offerta tecnica*)
 - b) Schema di contratto (allegato al Disciplinare)
2. **Bando** (file PDF pubblicato nella “*Gazzetta Ufficiale Unione Europea*”)
3. **Disciplinare di gara**, corredato dei seguenti allegati
 - a) PON-HPC-TSP-annex_01-domanda (*domanda di partecipazione alla gara*)
 - b) PON-HPC-TSP-annex_02-dgug (*Documento di gara unico europeo*)
 - c) PON-HPC-TSP-annex_03-patto (*Patto di integrità*)
 - d) PON-HPC-TSP-annex_04-price (*formulario offerta economica*)
 - e) PON-HPC-TSP-annex_05-contratto (*schema di contratto*)
 - f) PON-HPC-TSP-annex_06-catalogo (*elenco prezzi unitari*)
 - g) PON-HPC-TSP-annex_07-445 (*formulario dichiarazione DPR 445/2000*)
 - h) PON-HPC-TSP-annex_08-ubuy (*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*)

A tale documentazione, in ottemperanza al **Codice**, art. 74 comma 1, viene garantito **accesso gratuito, illimitato e diretto**, per via elettronica:

- Sulla **U-Buy** <https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> sezione “*Gare e procedure in corso*”
- sul sito Internet / profilo committente della stazione appaltante, all’indirizzo http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

Il bando di gara è inoltre pubblicato:

- sulla GURI, ai sensi dell’art. 73 del **Codice**
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale
- per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione locale
- sul sito dedicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti su questa procedura di gara aperta proponendo domande **scritte**, che devono essere inviate almeno **tre (tre) giorni solari** prima del giorno fissato come termine per la presentazione delle offerte; a titolo esemplificativo, per una scadenza fissata in data 10 (dieci), l’ultimo giorno utile per la sottomissione dei quesiti sarà fissato in data 6 (sei).

I chiarimenti dovranno essere richiesti utilizzando una delle seguenti due modalità:

- attraverso la **Piattaforma**, visualizzando la procedura dalla propria “Area Riservata”, pagina dal



titolo “*Dettaglio procedura*”, sezione “*Comunicazioni riservate al concorrente*”, subvoce “*Invia una nuova comunicazione*”. Si faccia riferimento al manuale “Guida per la presentazione di un’offerta telematica”, presente nella sezione “Istruzioni e manuali” della **Piattaforma**.

- In alternativa, qualora dovessero essere riscontrate delle rilevanti criticità nell’accesso alla **Piattaforma**, il quesito potrà essere inviato al solo indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale della stazione appaltante, PEC inafoacagliari@pcert.postecert.it. Gli operatori economici italiani devono inviare il messaggio e-mail dalla loro casella di PEC.

Le domande riceveranno risposta **entro 2 (due) giorni** dalla ricezione mediante pubblicazione in forma anonima sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice, sezione "Amministrazione Trasparente" (*profilo committente*), nonché sulla **U-Buy**, sezione “*Gare e procedure in corso*”.

I quesiti potranno essere posti, e saranno accettati, sia in lingua italiana che in inglese. La risposta sarà fornita in lingua italiana.

Saranno ritenuti irricevibili e nessuna risposta sarà data ai quesiti:

- 1) ricevuti dopo la scadenza sopra specificata.
- 2) inviati con metodi, strumenti e modalità diverse da quanto sopra specificato (piattaforma elettronica **U-Buy** e indirizzo di PEC istituzionale della stazione appaltante inafoacagliari@pcert.postecert.it).
- 3) inviati ad altro indirizzo di posta elettronica diverso da quello di PEC istituzionale della stazione appaltante sopra riportato.
- 4) sottomessi telefonicamente.

Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del **Codice**, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, **l’indirizzo PEC** o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri o Paesi extra UE, **l’indirizzo di posta elettronica istituzionale**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni ufficiali di cui all’art. 76, comma 5, del **Codice**.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora intervenute fra l’indirizzo di PEC della stazione appaltante, come sopra riportato, e l’indirizzo indicato dai concorrenti in sede di registrazione presso la **U-Buy** o, in alternativa, quello indicato nel documento di gara unico europeo.

Qualora la stazione appaltante utilizzi la **U-Buy** per la trasmissione di documenti e atti di gara, la conoscenza di tali atti e il termine per la presentazione di ricorso avverso tali atti decorrono dalla data di ricezione di questi attraverso la **U-Buy**, atteso che la comunicazione avviene dalla PEC adottata dalla **Piattaforma** verso la casella di PEC dichiarata dall’Operatore economico.

Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.



Si applica quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del **Codice**, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Lingua

È eccezionalmente consentito presentare in **lingua inglese** la **sola** seguente documentazione:

- Relazione tecnica e relativi allegati (*documentazione oggetto dell'offerta tecnica*);
- Copie dei certificati rilasciati dalle competenti Autorità del Paese estero in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del **Codice**, autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Per effetto della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, è ammesso l'utilizzo di *apostille*;
- Altro documento, *previa istanza e approvazione formale* da parte della stazione appaltante, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 49 del **Codice**.

Art. 23. Firma elettronica dei documenti trasmessi nell'Offerta

Il Regolamento **eIDAS** (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale - ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri. Il Regolamento (articolo 25, comma 3) prescrive che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri."

I formati che queste firme elettroniche qualificate devono possedere sono definiti nella [Decisione di esecuzione \(UE\) 2015/1506](#) della Commissione dell'8 settembre 2015: fra quelli previsti, **anche il formato PDF**. Per verificare la validità delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source, Il [Digital Signature Service \(DSS\)](#).

I documenti di gara che comporranno l'Offerta dell'operatore economico dovranno essere sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica, che può essere prodotta anche nel formato Pades-BES o secondo altri formati, come il Pades-BASIC.

Saranno considerate valide anche le dichiarazioni dell'operatore economico, che, in luogo di sottoscriverle con firma digitale, sigla manualmente in cartaceo e ne effettua una scansione, trasmessa

con un documento di identità del sottoscrittore.

Non è ammissibile, viceversa, l'Offerta degli operatori economici che non producano la documentazione sottoscritta con una delle modalità di firma sopra riportate, o per la quale non possa essere univocamente determinata la sicura riconducibilità dell'offerta al soggetto registrato sulla piattaforma **U-Buy**.

Art. 24. Concorrenti stabiliti in Paesi membri UE o extracomunitari - Ammissibilità

I requisiti di carattere generale indicati dall'operatore economico che intende partecipare ad una gara sono auto dichiarati ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", con le modalità previste dall'art. 38, ovvero dichiarazione sotto la propria responsabilità, anche penale, sottoscritta e accompagnata da valido documento d'identità. L'art. 3 ("*Soggetti*") del summenzionato DPR 445/2000 ne limita però l'utilizzo ai cittadini italiani e dell'Unione europea (comma 1) o a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti (comma 2) o autorizzati a soggiornare (comma 3) nel territorio italiano, purché ciò avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi elencati al capo precedente, il comma 4 del DPR 445/2000 dispone che le qualità personali e i fatti sono documentati mediante ***certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale***, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Preso atto che il progressivo processo di **digitalizzazione** della documentazione, e l'utilizzo dei mezzi comunicazione elettronici, può essere ostativo della corretta interpretazione della norma vigente, e preso atto della prassi utilizzata nella gestione della **lingua inglese** nell'ambito della stazione appaltante, si indicano a seguire i possibili percorsi per la produzione della documentazione.

Operatori economici con sede legale in uno degli Stati membri della UE

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana "certificata" conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali, quali a titolo esemplificativo, l'adozione della "*apostille*", ai sensi della ***Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961***. Il timbro di "*apostille*" deve essere apposto, secondo le modalità definite, da una delle Autorità identificate nella Convenzione stessa. Se la traduzione viene prodotta su documenti **cartacei**, questi dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi sulla piattaforma **U-Buy** con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (preferibilmente utilizzando il *modulo allegato 6*, file **PON-HPC-TSP All_6.docx**), accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana "certificata" conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali, quali a titolo esemplificativo, l'adozione della "apostille". Il testo della traduzione in lingua italiana, asseverato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, dovrà essere digitalizzato (**scansione**) e trasmesso sulla piattaforma **U-Buy**, **unitamente al documento digitale originale**, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (preferibilmente utilizzando il *modulo allegato 6*, file **PON-HPC-TSP All_6.docx**), accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere trasmessi con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

Operatori economici con sede legale in uno Stato estero extraeuropeo

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana "certificata" conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali, quali a titolo esemplificativo, l'adozione della "apostille". I documenti **cartacei** dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi sulla piattaforma **U-Buy** accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.



I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Il testo **digitale** della traduzione in lingua italiana, asseverato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, dovrà essere trasmesso sulla piattaforma **U-Buy** accompagnato da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere trasmessi sulla piattaforma **U-Buy** accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

Art. 25. Sopralluogo preliminare

La stazione appaltante non richiede che gli operatori economici effettuino la presa visione dei siti dove dovranno essere installati i prodotti. Su richiesta degli stessi operatori economici, la stazione appaltante potrà valutare, con piena discrezionalità, anche in considerazione della emergenza pandemica in atto, se potrà concedere, e secondo quali tempi e modi, l'accesso.

La richiesta di sopralluogo non potrà essere addotta quale giustificazione per la richiesta di proroga del termine fissato per la consegna delle offerte.

Se del caso, l'istanza dovrà essere **presentata** attraverso l'area comunicazioni della piattaforma **U-Buy**, **non oltre il ventesimo giorno** dalla data di pubblicazione del bando sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.

Art. 26. Documentazione di gara richiesta ai concorrenti

La stazione appaltante richiede che gli operatori economici *producano e trasmettano* **tre serie di documenti**, suddivisi nelle categorie, o “*buste virtuali*”, **Amministrativa, Tecnica, Economica**. Gli operatori economici trasmettono quindi tali documenti utilizzando la piattaforma **U-Buy**, suddivisi secondo la seguente struttura:

Amministrativa

1A) Domanda di partecipazione. Redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato **PON-HPC-TSP-annex_01-domanda.docx**. In questo documento il concorrente indica, fra le altre, la forma con la quale partecipa alla gara: impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE.

- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).



- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del **Codice**, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda, e gli eventuali allegati, è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del **Codice**, dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione manuale sottoposta a scansione digitale, il concorrente allega **copia fotostatica digitale** di un **documento d'identità** del sottoscrittore.

2A) DGUE – Documento di gara unico europeo. Il concorrente compila e sottomette il Documento di gara unico europeo (DGUE), utilizzando come facsimile quello reso disponibile dalla stazione appaltante, file **PON-HPC-TSP-annex_02-dgue.docx**. Nel merito il concorrente compila il **DGUE** secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della **sezione C, allegando, per ciascuna ausiliaria:**

- 1) **DGUE**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a



pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) **PASSOE** dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della **sezione D**. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste **dall'articolo 10** del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente compila le singole sezioni B-C come segue:

- a) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del **Codice**, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- 3A) **Documentazione** richiesta come comprova dei requisiti di **capacità economico-finanziaria**. Gli operatori economici devono dimostrare di possedere il requisito dichiarato sul **DGUE**, come da **art. 16** del presente documento, **allegando la relativa documentazione**.
- 4A) **Documentazione** richiesta come comprova dei requisiti di **capacità tecnica**. Gli operatori economici devono dimostrare di possedere il requisito dichiarato sul **DGUE**, come da **art. 17** del presente documento, **allegando la relativa documentazione**.
- 5A) **Curriculum aziendale**, in cui il concorrente evidenzia quali progetti esecutivi di sistemi HPC, realizzati negli ultimi dieci anni nel campo scientifico, tecnologico e aerospaziale, abbia realizzato. Gli eventuali progetti presentati devono essere rappresentativi della capacità e del merito tecnico dell'offerente e devono essere per tipo e importo simili o superiori alle attività tecnologiche da svolgere.



6A) Capitolato tecnico-prestazionale firmato digitalmente per accettazione

7A) Patto d'integrità (file **PON-HPC-TSP-annex_03-patto.docx**). La stazione appaltante adotta il *"Patto di Integrità"* quale strumento che stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Ente e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La mancata sottoscrizione del documento allegato che definisce il Patto d'integrità **costituisce causa di esclusione** dalla procedura di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

8A) Contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. Ai sensi e per gli effetti della Delibera dell'ANAC **29 dicembre 2020, n. 1121**, e ss.mm.ii., in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il concorrente deve corrispondere all'A.N.AC. medesima un contributo di importo pari a **€ 140,00** (*centoquaranta*), da versare tramite il portale dei pagamenti dell'A.N.AC, <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti> al quale si rimanda per i dettagli.

In caso di *mancata dimostrazione del pagamento in sede di presentazione dell'offerta*, la **mancata presentazione della ricevuta** potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del **codice**, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di **mancata dimostrazione** dell'avvenuto pagamento, l'OAC escluderà il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005;

9A) PASSOE. Questo documento, generato dall'operatore economico accedendo al sito web riportato in calce, consente alla stazione appaltante di effettuare la verifica parziale, tramite il portale ANAC **"AVCPass"**, dell'insussistenza di motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi degli artt. 80, 83 del **Codice**. Per generare il **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, gli operatori economici devono registrarsi nella piattaforma elettronica dell'ANAC, utilizzando il link sotto riportato:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

10A) Garanzia provvisoria. Secondo le modalità descritte nello **art. 27** di questo Disciplinare.

11A) (eventuale) Per gli operatori economici che presentano la *cauzione provvisoria in misura ridotta*, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del **Codice**: **copia conforme della certificazione che ne giustifica la riduzione dell'importo.**

12A) (eventuale) Documentazione ulteriore da presentare in caso di operatori associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.



- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del **Codice**, la che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del **Codice**, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del **Codice** conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del **Codice**, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indica per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indica la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:



- in caso di RTI costituito: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - la percentuale di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese singolarmente o sotto forma di allegati alla Domanda - DGUE.

Tecnica

1T) Relazione Tecnica distinta per i due Lotti. Firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, descrivono accuratamente e dettagliatamente le caratteristiche tecniche dei prodotti proposti, e gli eventuali servizi aggiuntivi che, a parere dell'operatore economico, consentono di rispondere ai criteri di valutazione riportati in un successivo Articolo di questo documento.

Detta **Relazione** contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra le caratteristiche della fornitura offerta, per ciascun lotto e **con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione** indicati nella tabella dettagliata in successivo articolo; se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad allegati, quali schemi, disegni 2D e/o 3D, nonché qualsiasi materiale pertinente che consenta alla stazione appaltante di esprimere una valutazione. *Per essere ammesso alla valutazione* il prodotto offerto per i due Lotti **dovrà** quindi **avere le caratteristiche e le specifiche tecniche minime** riportate nel documento **PON-HPC-SOW-02.pdf**. Per ottenere il punteggio premiale definito dai criteri di valutazione, la **Relazione** dovrà illustrare quali **performance migliorative** rispetto alle caratteristiche e le specifiche tecniche minime avrà il prodotto che si intende fornire e quali, eventuali, servizi aggiuntivi vengono offerti che, a parere dell'operatore economico, rendono massimo il punteggio ottenibile dai criteri di valutazione decisi dalla stazione appaltante e



dettagliati in successivo articolo del presente Disciplinare. Eventuali discrepanze o divergenze rispetto ai requisiti di capitolato tecnico-prestazionale dovranno essere ben motivate, ad esempio evidenziando come la proposta fatta sia migliorativa rispetto al requisito della stazione appaltante. In ogni caso le eventuali discrepanze non dovranno avere impatto negativo sulle prestazioni generali del sistema.

N.B.: qualsiasi riferimento a prezzi che venisse riportato nei documenti dell'offerta tecnica costituirebbe immediato motivo di esclusione dalla gara dell'operatore economico.

- 2T) Cronoprogramma di progetto.** Il concorrente dovrà indicare come intende declinare le tempistiche delle *milestone* così come definite nel *capitolato tecnico-prestazionale*, al quale si rimanda per i dettagli inerenti i vincoli temporali entro cui tali *milestone* debbono avere luogo.
- 3T) Organigramma.** Dovrà essere fornito un organigramma del **team**, in accordo con l'articolo 8 del suindicato *capitolato tecnico-prestazionale*, che verrà dedicato al progetto e che dimostri di poter fornire il livello richiesto di *know-how* ed il numero adeguato di addetti al supporto del progetto. Nell'organigramma **dovrà comparire almeno la figura e il CV del Responsabile di Progetto (ROP)** (è ammessa l'indicazione di un elenco di professionalità, identificate nominalmente, e ognuna corredata dal proprio CV, fra le quali il concorrente potrà finalizzare successivamente la scelta del ROP) che l'affidatario ritiene indispensabile per la realizzazione delle attività. Si rimanda al *capitolato tecnico-prestazionale* per i dettagli inerenti le funzioni del ROP.
- 4T) Tabella consumi e potenza termica dissipata.** Dovrà essere fornito, debitamente compilato, il documento **PON-HPC-SOW-annex_03-PET**;

Economica

1E) Offerta Economica.

L'operatore economico deve sottomettere attraverso la **Piattaforma** la propria Offerta Economica, utilizzando il modulo fornito dalla stazione appaltante e firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico. L'Offerta Economica per Lotti e trasmessa attraverso l'allegato modulo fornito dalla stazione appaltante (**file PON-HPC-TSP-annex_04-price**) dovrà essere di importo inferiore al valore indicato come base di gara dall'INAF per ciascuno dei due Lotti, pena l'esclusione dalla procedura di gara. Saranno ritenute a pena d'esclusione le offerte economiche che presentassero dei vincoli o delle limitazioni rispetto alle richieste della stazione appaltante.

- 2E) Elenco prezzi unitari.** Nella scheda fornita dalla stazione appaltante, file **PON-HPC-TSP-annex_06-catalogo**, dovranno essere riportati i prezzi chiesti dall'operatore economico per la fornitura dei singoli *item* elencati.

Art. 27. Garanzia provvisoria

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del **Codice**, pari al **2% del prezzo a base di gara** e precisamente di importo pari a **€ 20.860,00 (ventimilaottocentosessanta/00)**.
Gli operatori economici possono avvalersi dell'art. 93, comma 7 del **Codice** per la **riduzione progressiva e puntuale dell'importo** qualora rispondano a uno o più dei requisiti ivi riportati.



Rimandando alla lettura completa del testo del comma citato, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune delle condizioni che possono dar luogo ad una riduzione dell'importo da garantire, **anche con riferimento alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice**:

- riduzione del **50 per cento** se in possesso della **certificazione** del sistema di qualità conforme alle norme europee della **serie UNI CEI ISO9000**, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- riduzione del **50 per cento** se classificabili come **microimprese, piccole e medie imprese**, o raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Riduzione non cumulabile con quella ottenibile al punto precedente;
- riduzione del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, se in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- riduzione del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, se in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del **Codice**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del **Codice**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del **Codice**, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del **Codice**, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del **Codice**, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti, secondo modalità da definire preliminarmente con la stazione appaltante;
- b) tramite il portale dei pagamenti pagoPA dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, allo indirizzo <https://inaf.bnl.plugandpay.it/>, selezionando la sezione "Pagamento spontaneo" e indicando quale causale "PON PIR01_00010 - Garanzia provvisoria gara HPC";
- c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;



- d) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del **Codice**. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del **Codice**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia provvisoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del **Codice**, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per *almeno 180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

Art. 28. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del **Codice**, con esclusione, salvo quanto previsto dalla giurisprudenza corrente, di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del **Codice**.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del **Codice** è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, pena l'esclusione dalla gara.



SEZIONE 4 – Valutazione delle offerte

Art. 29. Operazioni di gara – Commissione giudicatrice - Nomina

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, qualora la stazione appaltante adotti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del **Codice**, per il combinato disposto dall'art. 77 commi 1 e 2 del medesimo **Codice**, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una "**Commissione giudicatrice**" (**Commissione**), composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque. Il numero di commissari, tre ovvero cinque, è discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante in relazione all'oggetto dell'appalto, mentre per la composizione della **Commissione** il comma 3 art. 77 del **Codice** dispone che "I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 ...".

Il quadro normativo appena sopra delineato è stato novellato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno successivo. La L. 55/2019 in sede di conversione ha emendato l'art. 1 del D.L. 32/2019, che ora recita "... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ..." lettera c) "articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante". Il disposto di cui alla L. 55/2019 è coordinato con il comma 12 art. 216 del **Codice**, rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento", che recita "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la **Commissione** continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

La **Commissione** sarà quindi formata in aderenza con le regole definite dal Direttore Generale dello **Istituto Nazionale di Astrofisica**, contenute nella sua Nota circolare prot. 5862/19 del 5 settembre 2019, avente ad oggetto "*Criteri e modalità di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici negli appalti pubblici per l'affidamento di lavori e di forniture di beni e servizi*".

Art. 30. Criterio di aggiudicazione e modalità di calcolo dei punteggi

Come noto e ampiamente ribadito sinora, l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del **Codice**.

Criterio di aggiudicazione - Generalità

Al concorrente è richiesta la fornitura di prodotti dotati delle caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali **minime** dettagliate nel *capitolato tecnico-prestazionale*, file **PON-HPC-SOW-02** ("**Capitolato**").

L'assegnazione, da parte della **Commissione**, del punteggio tecnico alle proposte sarà guidato

dai criteri motivazionali definiti a seguire, che saranno sia di tipo **discrezionale** (qualitativo / soggettivo) che **tabellare** (quantitativo / oggettivo), come meglio descritto nel seguito.

Nel merito, la distribuzione del **punteggio complessivo** (*posto pari a 100*) sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi parziali attribuibili:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica - tabellare	80
Offerta tecnica - discrezionale	15
Offerta economica	5
Totale	100

Tabella A - Ripartizione dei punteggi tecnico ed economico

Modalità di calcolo del punteggio totale

In sedute riservate successive, la **Commissione** attribuirà a ciascun concorrente i punteggi parziali relativi agli elementi qualitativi (**PTD**, *punteggio tecnico discrezionale*) e quantitativi (**PTT**, *punteggio tecnico tabellare*) dell'offerta tecnica, secondo i criteri motivazionali, dettagliati a seguire sia per la parte *tabellare* che per quella *discrezionale*.

Successivamente, procederà alla riparametrazione del punteggio tecnico totale **PT**, somma di **PTT** e **PTD**, affinché venga mantenuto il corretto bilanciamento definito inizialmente dalla stazione appaltante fra il punteggio tecnico e quello economico. Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio tecnico totale **PT** più alto saranno assegnati **95 punti**, somma dei punteggi massimi attribuibili, di cui alla **Tabella A**; il punteggio dei concorrenti che seguono in graduatoria sarà riparametrato in proporzione / rapporto al punteggio del concorrente con il punteggio tecnico totale più alto.

In successiva seduta pubblica, la **Commissione** attribuirà a ciascun concorrente il punteggio economico **PE**, in accordo con l'algoritmo specificato in successiva sezione del presente disciplinare.

A seguire attribuirà il punteggio totale di graduatoria, **PG**, assegnato a ciascun offerente e che definirà la sua posizione nella classifica finale della gara, dato dalla somma:

$$PG(a) = PT(a) + PE(a)$$

dove

PE(a) è il punteggio ottenuto per l'offerta economica da parte del concorrente "**a**", attribuito dalla **Commissione** con l'applicazione dell'algoritmo sotto specificato;

PT(a) è il punteggio tecnico totale del concorrente "**a**", attribuito dalla **Commissione** come somma, successivamente riparametrata, dei punteggi tecnico tabellare **PTT** e discrezionale **PTD**.

Criteri di aggiudicazione – Punteggio tecnico tabellare. Criteri e sub criteri

Il *punteggio tabellare* dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e dei sotto criteri elencati nella tabella sotto riportata, con la relativa distribuzione dei punteggi parziali per criteri e sub-criteri. La valutazione e l'attribuzione del punteggio saranno eseguite anche se viene presentata una sola offerta.

Il *punteggio tabellare* di ciascun concorrente, **PTT**, variabile nell'intervallo [0,80], è dato dalla somma dei punteggi parziali ottenuti applicando, per ciascun criterio/sub-criterio dettagliato nelle tabelle seguenti, il parametro definito nella colonna di "**Articolazione punteggio**".



Cluster OAC

Tipologia	Configurazione	Requisito minimo	Req. premiante	Punteggio max assegnato	Articolazione punteggio
OAC HPC					
OAC-HPC	Nodo di calcolo HPC come da configurazione descritta, e secondo le proporzioni indicate	6 nodi A 8 nodi B	1 nodo extra 1 nodo extra	12 6	3 per nodo 1.5 per nodo
	Dual socket CPU di classe Intel Xeon generazione Cascade Lake o successiva, o AMD Epyc generazione Rome o successiva, con almeno 32 core fisici per nodo	Come configurazione	Generazione successiva di CPU numero core fisici per nodo > 32 (ram bilanciata)	4 2	4 0.25 per ogni 4 core aggiuntivi per nodo
	512 GB RAM, espandibili almeno a 1TB, con una distribuzione per canale/core conforme a quanto indicato nelle raccomandazioni di assemblaggio delle componenti e che massimizza l'ampiezza di banda	Come configurazione	Memoria RAM > 512 GB	2	0.25 per ogni 64GB aggiuntivi per nodo
	Disco dati scratch Raid0-Raid5 SSD min 3TB utili	Come configurazione	spazio disco > 3 TB	2	0.5 punti ogni 1 TB aggiuntivi offerti
	HPC A 2 GPU adeguate per applicazioni in virgola mobile, con compatibilità CUDA e almeno 16 GB vRAM Minimo CUDA compute capability level 7.0	Come configurazione	vRAM > 16 GB Compute Capability Level >7.0	1 1	0.5 punto per ogni 8 GB aggiuntivo ai 16 GB offerti 0.5 per 7.0 < CCL <= 7.5 1 per CCL > 7.5
	Console grafiche/gestionali a livello bios native		Non presenti	1	1 punto se presenti
TOTALI				31	
OAC Storage Scratch					
OAC-SS	Dual socket CPU di classe Intel Xeon generazione Cascade Lake o successiva, o AMD Epyc generazione Rome o successiva, con almeno 32 core fisici per nodo	Come configurazione	Generazione successiva di CPU	1	1
	Lo storage complessivo utile richiesto, esclusi i dischi del sistema operativo e al netto della ridondanza, dovrà essere di almeno 400 TB	Come configurazione	Capacità > 400 TB	3	0.15 punti ogni 32 TB aggiuntivi complessivi offerti
	Lo storage locale di ciascun nodo dovrà essere configurato in due aree Raid0 - linear o xfs raid-z1, delle quali	Come configurazione	Capacità dei dischi di tecnologia SSD 2.5" o M2 con interfaccia min 6 Gb/s > 16 TB	2	1 punto ogni 8 TB complessivi aggiuntivi



	- una costituita da dischi di tecnologia SSD 2.5" o M2 (taglia min 2 TB ciascuno), interfaccia min 6 Gb/s per un totale di almeno 32 TB complessivi - la restante costituita da dischi con tecnologia HDD (taglia min 16 TB ciascuno, 7200 RPM o superiore), interfaccia min 6 GB/s				
	Console grafiche/gestionali a livello bios native		Non presenti	0.5	0.5 se presenti
TOTALI				6.5	
OAC-Storage-Long-Term					
OAC-SLT	Capacità totale effettiva dell'intero sistema di storage OAC-SLT: almeno 2 PB	Come configurazione	Capacità > 2 PB	9	0.15 punti ogni 32 TB aggiuntivi offerti
	Console grafiche/gestionali a livello bios native		Non presenti	0.5	0.5 se presenti
TOTALI				9.5	
OAC-Network [Nessun punteggio premiale]					
OAC-Accessori [Nessun punteggio premiale]					

Cluster SRT-B

Tipologia	Configurazione	Requisito minimo	Req. premiante	Punteggio max assegnato	Articolazione punteggio
SRT-HPC					
SRT-HPC-B	Dual socket CPU di classe Intel Xeon generazione Cascade Lake o successiva, o AMD Epyc generazione Rome o successiva, con almeno 32 core fisici per nodo	Come configurazione	Generazione successiva di CPU numero core fisici per nodo > 32 (ram bilanciata)	2 1	2 0.25 per ogni 8 core aggiuntivi per nodo
	51GB RAM con una distribuzione per canale/core conforme a quanto indicato nelle raccomandazioni di assemblaggio delle componenti e che massimizza l'ampiezza di banda	Come configurazione	RAM > 512 GB	1	0.125 per ogni 64GB aggiuntivi per nodo
	Disco dati scratch Raid0 /Raid5 SSD min 3TB utili	Come configurazione	Disco > 3 TB	1	0.25 punti ogni TB aggiuntivo offerto



	Console grafiche/gestionali a livello bios native		Non presenti	0.5	0.5 se presenti
TOTALI				5.5	
SRT-Storage-Scratch					
SRT-SS	Dual socket CPU di classe Intel Xeon generazione Cascade Lake o successiva, o AMD Epyc generazione Rome o successiva, con almeno 32 core fisici per nodo	Come configurazione	Generazione successiva di CPU	1	1
	Capacità totale i storage distribuita su due nodi: almeno 400 TB	Come configurazione	Capacità > 400 TB a parità di ingombro U	3	0.15 punti ogni 32 TB aggiuntivi complessivi offerti
	Lo storage locale di ciascun nodo dovrà essere configurato in due aree Raid0 - linear o xfs raid-z1, delle quali - una costituita da dischi di tecnologia SSD 2.5" o M2 (taglia min 2 TB ciascuno), interfaccia min 6 GB/s per un totale di almeno 32 TB complessivi; - la restante costituita da dischi con tecnologia HDD (taglia min 16 TB ciascuno, 7200 RPM o superiore), interfaccia min 6 GB/s	Come configurazione	Capacità dei dischi di tecnologia SSD 2.5" o M2 con interfaccia min 6 GB/s > 16 TB	2	1 punto ogni 8 TB complessivi aggiuntivi
	Console grafiche/gestionali a livello bios native		Non presenti	0.5	0.5 se presenti
TOTALI				6.5	
SRT-Storage-Long-Term					
SRT-SLT	Capacità totale effettiva dell'intero sistema di storage SRT-SLT: almeno 800 TB	Come configurazione	Capacità > 0.8 PB a parità di ingombro U	4.5	0.15 punti ogni 32 TB aggiuntivi offerti
	Console grafiche/gestionali a livello bios native		Non presenti	0.5	0.5 se presenti
TOTALI				5	
SRT Network [Nessun punteggio premiale]					
SRT Accessori [Nessun punteggio premiale]					



Cluster SRT-A (lotto BACK_CALC)

Tipologia	Configurazione	Requisito minimo	Req. premiante	Punteggio max assegnato	Articolazione punteggio
BACK_CALC-HPC					
SRT-HPC-A	Dual socket CPU di classe Intel Xeon generazione Cascade Lake o successiva, o AMD Epyc generazione Rome o successiva, con almeno 32 core fisici per nodo	Come configurazione	Generazione successiva di CPU numero core fisici per nodo > 32 (ram bilanciata)	1 1	1 punto se offerta generazione successiva 0.25 punti per ogni 8 core aggiuntivi per nodo
	512 GB RAM, espandibili almeno a 1TB, con una distribuzione per canale/core conforme a quanto indicato nelle raccomandazioni di assemblaggio delle componenti e che massimizza l'ampiezza di banda	Come configurazione	RAM > 512GB	1	0.50 punti per ogni 256MB aggiuntivi di memoria per nodo con stessi requisiti
	Storage locale Raid 0 HDD minimo 8 unità, per complessivi 32 TB per nodo	Come configurazione	Disco > 32 TB	0.5	0.5 punti per estensione capacità a 64 TB per nodo
	Predisposizione per disco SSD NVME Raid0 minimo 4 unità da aggiungere in seguito	Come configurazione	Unità disco SSD NVME	1	0.25 punti per ogni TB di storage SSD NVME per nodo
	GPU CUDA adeguata per processing matematico in singola e doppia precisione Almeno 16GB di memoria locale Minimo CUDA compute capability level 7.0	Come configurazione	vRAM > 16 GB Compute Capability Level >7.0	1 1	0.5 punti per ogni 8 GB aggiuntivo ai 16 GB offerti 0.5 per 7.0<CCL<=7.5 1 per CCL > 7.5
	Console grafiche/gestionali a livello bios native		Non presenti	0.5	0.5 punti se presenti
TOTALI				7	
BACK_CALC Network					
	marca Arista o Mellanox	marca Arista	marca Mellanox series 2100	0.5	0.5 punti se viene fornito Mellanox series 2100
	Supporto per protocollo IEEE 1588 Precise Timing Protocol	Assente	Presente	0.5	0.5 punti se presente
TOTALI				1	
BACK_CALC Accessori [Nessun punteggio premiale]					
BACK_CALC Software [Nessun punteggio premiale]					



Maintenance e servizi

Tipologia	Condizioni	Requisito minimo	Req. premiante	Punteggio max assegnato	Articolazione punteggio
Manutenzioni preventive e/o opzionale su Hardware e Software nei primi 2 anni (di garanzia)	Ispezioni periodica mediante tool diagnostici e/o altra modalità proposta dalla ditta eseguita sotto supervisione del personale INAF	Nessuna ispezione	Frequenza ispezioni	3	1 se annuale 2 se semestrale 3 se quadrimestrale lungo 2 anni
Intervento su Hardware e Software dal 3° al 10° anno	Secondo le stesse condizioni dei primi due anni: vedere capitolato	Come configurazione	Durata	4	0.5 punto per ogni anno in più
Manutenzioni preventive e/o opzionale su Hardware e Software dal 3° al 10° anno	Ispezioni periodica mediante tool diagnostici e/o altra modalità proposta dalla ditta eseguita sotto supervisione del personale INAF	Nessuna ispezione	Frequenza ispezioni	1	0.125 se annuale per ogni anno in più
TOTALI				8	
Software [Nessun punteggio premiale]					

Tabelle B - Ripartizione del punteggio tecnico tabellare per sub-criteri

Tabella C – Riepilogo dei punteggi tabellari massimi assegnabili

CLUSTER OAC	
OAC-HPC	31.0
OAC-SS	6.5
OAC-SLT	9.5
OAC-NETWORK	0.0
OAC-ACCESSORI	0.0
Totale CLUSTER OAC	47.0
CLUSTER SRT-B	
SRT-HPC-B	5.5
SRT-SS	6.5

SRT-SLT	5.0
SRT-NETWORK	0.0
SRT-ACCESSORI	0.0
Totale CLUSTER SRT-B	17.0
CLUSTER SRT-A (lotto BACK_CALC)	
BACK_CALC-HPC	7.0
BACK_CALC-NETWORK	1.0
BACK_CALC-ACCESSORI	0.0
BACK_CALC_SOFTWARE	0.0
Totale CLUSTER SRT-A	8.0
MAINTENANCE E SERVIZI	8.0
SOFTWARE	0.0
Totale generale	80.0

Criteri di aggiudicazione – **Punteggio tecnico discrezionale**

Elementi di valutazione complessiva per entrambi i lotti

Come premesso, e ferme restando le condizioni minime definite dal **Capitolato**, la **Commissione** avrà a disposizione un totale massimo di **15 punti** per la *valutazione discrezionale complessiva* dei seguenti aspetti contenuti nella offerta tecnica:

- qualità dell'architettura complessiva proposta per la fornitura (benchmark, bilanciamento e integrazione fra componenti, ridondanze)
- espandibilità e scalabilità dei cluster (es. porte switch liberi, slot interni ai nodi, modularità storage, etc)
- consumi del sistema
- software gestionale o procedura documentata di automatizzazione del ripristino dei nodi
- presenza di sistema di monitoraggio ambientale integrato e documentazione relativa
- sistema di gestione e database del popolamento dei rack e dell'hardware fornito
- fornitura di gestionale integrato centralizzato per gli switch di rete (uno per cluster)
- coerenza della schedula tecnica e del cronoprogramma
- caratteristiche del servizio di supporto offerto (ticketing, chiamata, contatto diretto con casa madre ecc.)

Al fine di garantire che le operazioni di valutazione discrezionale avvengano secondo dei criteri omogenei, la **Commissione** procederà ad esprimere un giudizio sintetico, **in forma numerica, graduato** secondo la “*scala delle definizioni*” sotto riportate. Ognuno di questi giudizi, secondo la griglia di valutazione mostrata, corrisponderà automaticamente a un coefficiente matematico, da utilizzare per l'attribuzione effettiva dei punteggi nella scala da 0 a 15. Sono ammessi coefficienti intermedi.

LIVELLO DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI
Livello 6. ECCELLENTE - Massimo livello. La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un eccellente standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	1
Livello 5. OTTIMO . La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un ottimo standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	0,8
Livello 4. DISCRETO . La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un discreto standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	0,6
Livello 3. SUFFICIENTE . La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un sufficiente standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	0,4
Livello 2. BLANDO . La proposta descrive un mix di elementi che, per quanto siano ancora migliorativi e/o innovativi rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione, definiscono delle condizioni e specifiche blandamente superiori alle specifiche minime richieste.	0,2
Livello 1. ASSENTE . Riferendosi alla motivazione del criterio, la proposta, seppur conforme, non presenta alcuna descrizione oppure nessun elemento migliorativo e/o innovativo rispetto alle finalità minime, agli obiettivi e ai risultati definiti con i documenti di gara.	0

Tabella D – Scala dei giudizi e relativi coefficienti

Il coefficiente tecnico discrezionale per ciascun concorrente, $CTD(a)$, variabile nell'intervallo $[0,1]$, è dato dalla **media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario utilizzando la scala di valutazione di Tabella D**. Il punteggio finale assegnato al concorrente "a" sarà perciò dato dal prodotto tra il coefficiente $CTD(a)$ e il punteggio tecnico discrezionale massimo attribuibile, nel merito pari a **15**, come da **Tabella A**.

Offerta economica – modalità di attribuzione del punteggio - algoritmo

La **Commissione** ha **5 punti** da assegnare all'offerente in base al **prezzo chiesto**, ottenuto dall'applicazione dello sconto/ribasso offerto rispetto all'importo a base di gara. Il **punteggio economico** dell'offerta "a", $PE(a)$, sarà calcolato moltiplicando il punteggio economico massimo attribuibile, pari a **5 (cinque)** per il coefficiente $cE(a)$, variabile nell'intervallo $[0,1]$ e ottenuto applicando la seguente formula di interpolazione lineare:

$$cE(a) = \frac{R(a)}{R_{max}}$$

dove

- $R(a)$ è il ribasso (percentuale) dell'offerente "a"
- R_{max} è il ribasso (percentuale) massimo offerto

Il punteggio economico dell'offerente "a" sarà quindi $PE(a) = 5 * cE(a)$.

Art. 31. Operazioni di gara – Sedute pubbliche

Le date e il *luogo telematico* delle sedute "pubbliche" del **seggio di gara** e della **Commissione** saranno resi noti agli offerenti non esclusi attraverso il portale **U-Buy**. L'intero processo di valutazione sarà completamente elettronico, consentendo agli offerenti di partecipare alle operazioni di



gara attraverso l'accesso in condivisione mediante link all'indirizzo Internet che sarà fornito secondo le modalità già menzionate, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza garantiti dalla *piattaforma telematica U-Buy*.

Art. 32. Operazioni di gara – Analisi dei documenti amministrativi

La **fase preliminare** della valutazione dell'offerta, la *verifica della presenza e della validità della documentazione amministrativa presentata*, sarà affidata ad un “**seggio di gara**” (**seggio**) costituita dal responsabile del procedimento (**RUP**), supportato da un *Segretario verbalizzante*. La sessione (le sessioni) si svolgerà in data, ora e luogo che sarà comunicato agli offerenti tramite la piattaforma elettronica **U-Buy**. Finalità di questa fase è quella di verificare, attraverso l'analisi dei documenti allegati, se i concorrenti possiedono il know-how e le capacità professionali / industriali necessarie per eseguire la fornitura. Sulla base di tale valutazione, il **seggio** deciderà l'ammissione *ovvero* proporrà l'esclusione degli offerenti dalla fase successiva della procedura di valutazione. L'esclusione del concorrente potrà avvenire se, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la documentazione viene ricevuta dopo la scadenza o non utilizzando la piattaforma **U-Buy**;
- la documentazione non è conforme ai requisiti del bando di gara;
- è accertato il mancato possesso di uno dei requisiti;
- è accertato che il concorrente ha fatto dichiarazioni false.

Del caso, la stazione appaltante, con provvedimento puntuale del Direttore, comunicherà l'esclusione, corredata di motivazione, ai sensi dell'art. 76 del **codice**.

Art. 33. Operazioni di gara – Valutazione delle Offerte tecniche

Una volta verificata la documentazione amministrativa, il **RUP** rende disponibile la *piattaforma* alla **Commissione**, che acquisirà le Offerte tecniche in una “*seduta pubblica telematica*”, verificando la presenza dei documenti/*file* richiesti dal presente documento.

La fornitura proposta, come descritta dal concorrente attraverso la documentazione presentata, sarà accettata solo se possiederà ***almeno i requisiti e le specifiche tecniche minime*** elencate e dettagliatamente descritte nel **Capitolato**. La **Commissione** assegnerà i punteggi premiali, utilizzando la metrica riportata nella tabella degli articoli summenzionati, e solo a quei prodotti/beni che, sulla base della esaustiva e puntuale descrizione riportata dalle Offerte tecniche, risultino avere delle *caratteristiche superiori a quelle minime* richieste dalla stazione appaltante nel **capitolato PON-HPC-SOW-02**.

In una o più sedute riservate la **Commissione** procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra riportate.

Soccorso procedimentale. Sostenuta da indirizzo, anche recente, della Giustizia Amministrativa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del **Codice**, sussiste la possibilità di esperire un procedimento di soccorso istruttorio anche in relazione agli *elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica*, nella misura in cui la richiesta della stazione appaltante sia finalizzata a ottenere dal concorrente chiarimenti che, senza assumere carattere integrativo dell'offerta, risultino esclusivamente mirati a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del medesimo concorrente. Tale “*soccorso istruttorio procedimentale*” deve tenersi nettamente distinto dal “*soccorso istruttorio*” alla cui stregua, invece, si consente al concorrente di regolarizzare e integrare dichiarazioni, documenti ed elementi diversi da quelli essenziali dell'offerta tecnica ed economica, al fine di porre rimedio

all'eventuale incompletezza, erroneità o **carenza formale** delle dichiarazioni e della documentazione presentate in gara.

Esclusione di un offerente. La **Commissione** comunicherà al RUP / l'amministrazione aggiudicatrice, i casi di possibile esclusione, che potranno essere proposti, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- per **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica**, qualora il concorrente includa fra i documenti telematici richiesti come offerta tecnica anche l'offerta economica o comunque includa elementi relativi al prezzo di offerta o a parti di esso;
- per la **mancata presentazione** di uno o più dei documenti prescritti dalla stazione appaltante come facenti parte dell'offerta tecnica. Si rappresenta che l'assenza di tali elementi **non è assoggettabile a soccorso istruttorio**, di cui all'art. 83 comma 8 del codice, **né al soccorso procedimentale** anzidetto, in quanto *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della **domanda** possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ... in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica”*;
- qualora la **Commissione** rilevi che l'offerta tecnica proposta non soddisfi le specifiche tecniche minime imposte dalla stazione appaltante;

Art. 34. Operazioni di gara – Valutazione delle offerte economiche

Nel facsimile fornito dalla stazione appaltante, gli offerenti dovranno indicare, separatamente, il prezzo chiesto per la fornitura di ciascuno dei due Lotti; **il prezzo offerto per ciascuno dei due Lotti dovrà essere inferiore all'importo a base di gara del singolo Lotto**. Il punteggio attribuito all'Offerta economica sarà calcolato, come **somma del prezzo dei due Lotti**, secondo l'algoritmo richiamato in precedente articolo.

La **Commissione** quindi, previa verifica della documentazione relativa all'offerta economica, potrà assegnare fino a **5 punti** all'offerente in base al prezzo complessivo, somma degli importi dei due Lotti, da questi chiesto con la propria offerta, come risultante dall'applicazione dello sconto offerto rispetto all'importo a base di gara.

Esclusione di un offerente. La **Commissione** comunicherà al RUP / l'amministrazione aggiudicatrice, i casi di possibile esclusione, che potranno essere proposti, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- per la presentazione di offerte parziali, multiple, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del **Codice**, in quanto non rispettano i documenti di gara, comprese le specifiche tecniche;
- per la presentazione di offerte non ammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del **Codice**, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- in caso di prezzo offerto superiore alla base di gara del singolo lotto.

Art. 35. Operazioni di gara – Punteggio totale - Classifica finale

Una volta valutate le offerte tecnica ed economica, la **Commissione** procederà quindi al calcolo del parametro numerico finale per la formulazione della classifica, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del **Codice**. Verrà utilizzato il metodo compensativo-aggregatore.

All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione**, o il **RUP** qualora vi sia stata verifica di



congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia ottenuto il punteggio totale più elevato, non ritenuto anormalmente basso, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al **RUP** tramite il segretario verbalizzante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi diversi per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico verrà classificato al primo posto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si terrà un sorteggio pubblico.

Art. 36. Operazioni di gara – Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del **Codice**, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del **Codice**, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.



SEZIONE 5 – Affidamento dei contratti

Art. 37. Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione

All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione** o il **RUP**, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la *proposta di aggiudicazione* in favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (*punteggio totale più alto*), chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al **RUP** gli atti prodotti e i documenti analizzati, ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del **Codice**.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del **Codice**, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del **Codice**, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del **Codice**, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo **Codice**. Tale verifica potrà avvenire attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, qualora il proposto aggiudicatario sia in possesso di una casella di PEC e di firma elettronica qualificata.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del **Codice**.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del **Codice**, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del **Codice**, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La *sottoscrizione dei due contratti* è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del **Codice**, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.



Art. 38. Affidamento – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del **Codice**, all'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire, *per ciascuno dei due Lotti*, una **garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione** del singolo Lotto, ma **comunque correlato alla percentuale di ribasso offerta**, ai sensi del citato art. 103 del **Codice**. Anche nel caso della garanzia definitiva, gli operatori economici possono avvalersi dell'art. 93, comma 7 del **Codice** per la **riduzione progressiva e puntuale dell'importo** qualora rispondano a uno o più dei requisiti ivi riportati, rimandando alla lettura completa del testo del comma citato.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del **Codice** con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione delle attività. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà quindi essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nelle fasi di effettuazione del servizio.

L'Ente ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto all'Offerta tecnica.

L'Ente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

Art. 39. Affidamento – Stipulazione del contratto

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del **Codice**: ai sensi dell'art. 32 comma 9 del **Codice**, il contratto non può comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del **Codice**, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.



Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del **Codice** la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a puntuale carico dell'aggiudicatario:

- tutte le **spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- le **spese per la pubblicazione** obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani del bando e dell'esito di gara, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di **sessanta giorni dall'aggiudicazione**, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del **Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, 2 dicembre 2016, recante *"Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."*

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del **Codice** l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del **Codice**.

Art. 40. Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza

Per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del **Codice**, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, è sempre consentita **l'esecuzione del contratto in via d'urgenza** ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del **Codice** medesimo.

Nel caso di specie, fermo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del **Codice** in materia di efficacia dell'aggiudicazione, preso anche atto della vincolante e stretta tempistica di esecuzione del contratto di affidamento della fornitura oggetto dell'appalto, con disposto, che sarà inserito nel suddetto provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante, valutato che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la **perdita di finanziamenti comunitari**, valuterà se sussistano le condizioni per **dar avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza**, ai sensi del citato art. 32 comma 8 del **Codice**.

Art. 41. Validità dei prezzi

Il corrispettivo dell'appalto è fissato come importo massimo ottenuto quale ribasso proposto dall'Aggiudicataria sull'importo posto a base di gara per ciascuno dei due lotti.



SEZIONE 6 – Fase esecutiva

Art. 42. Anticipazioni

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 comma 18 del **Codice** e del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, art. 91 comma 1, e del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 207 comma 1, come prorogato fino al **30 giugno 2021**, per effetto della L. 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 183/2020 (“decreto Milleproroghe”), si dà luogo all'erogazione, anche nel caso di consegna in via d'urgenza, dell'anticipazione incrementata al **30% dell'importo contrattuale**. Il **pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa** per un importo pari all'anticipo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero dell'anticipo stesso secondo il programma delle attività. La suddetta garanzia è rilasciata da società bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo delle leggi bancarie e creditizie) o delle leggi assicurative autorizzate a coprire i rischi a cui si riferisce l'assicurazione e che soddisfano i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che regolano le rispettive attività. La garanzia può essere emessa anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto durante le attività.

Art. 43. Pagamenti

La stazione appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo contrattuale riconosciuto all'affidatario in accordo con il cronoprogramma di massima definito nel *capitolato tecnico-prestazionale*. **Se previsti degli stati di avanzamento**, il pagamento dell'importo corrispondente, sarà consentito solo a valle dell'autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto come confermata dal RUP, dietro presentazione di fattura elettronica (*se pertinente*).

SALDO. **Completata positivamente la procedura di collaudo** e approvato dalla stazione appaltante il certificato di **verifica di conformità** del prodotto e ai sensi dell'art. 102 del **Codice**, l'Aggiudicatario potrà emettere, su autorizzazione del RUP medesimo, la fattura di saldo (*elettronica se pertinente*). Ai sensi del D.lgs. 192/2012, la stazione appaltante effettuerà, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, il pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale con bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'aggiudicatario. L'emissione del mandato di pagamento potrà avvenire solo in presenza di positiva verifica della regolarità contributiva.

L'emissione del mandato di pagamento a saldo potrà avvenire solo in presenza di positiva verifica della regolarità contributiva.

Qualora l'Aggiudicatario fosse un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, l'Amministrazione dispone sin d'ora che la fatturazione venga effettuata, per l'intero importo dovuto in acconto e a saldo, dalla sola mandataria, nei confronti della quale sarà preso l'impegno di spesa relativo.

Ai sensi del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà eseguito, in presenza della regolarità contributiva, entro i trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo *split payment*, l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei



pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa stazione appaltante, invece che al fornitore.

Art. 44. Polizza assicurativa indennitaria – Protezione della garanzia

Una volta conclusa la verifica di conformità, preliminarmente al pagamento della rata di saldo della fornitura, l'affidatario è obbligato a contrarre una “*polizza assicurativa indennitaria*” (*Polizza*), garanzia prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, a beneficio della stazione appaltante e a copertura degli eventuali inadempimenti dovuti al mancato rispetto dei vincoli posti dalla stazione appaltante per l'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica e interventi in garanzia, come meglio precisati all'Art. 5 del **capitolato tecnico-prestazionale**, identificati come GAT-00, GAT01 e GAT02. Detta *Polizza*, che decorrerà dalla data di accettazione del certificato di verifica di conformità da parte dell'affidatario, dovrà:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- prevedere che le stazioni appaltanti possano valersi della *Polizza*, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o delle forniture soggette alla copertura della garanzia / assistenza tecnica nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario;
- prevedere che le stazioni appaltanti possano valersi della *Polizza*, nei limiti dell'importo massimo garantito, incamerandola, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme e delle prescrizioni contrattuali in materia di garanzia e assistenza tecnica;
- avere durata **biennale** a copertura del periodo di garanzia obbligatoria, ovvero fino a durata **decennale** qualora l'affidatario abbia offerto l'estensione della copertura per un numero ulteriori di anni;
- avere quale un importo assicurato pari al **2% (duepercento)** del valore contrattuale, inteso come somma del valore dei due Lotti. L'importo assicurato viene ridotto allo **1% (unopercento)** dal 6° al 10° anno di copertura della garanzia;
- In caso di raggruppamenti temporanei la *Polizza* è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La *Polizza* sarà svincolata allo scadere del quinto (decimo) anno previa attestazione del responsabile unico del procedimento.



Art. 45. Diritti di proprietà intellettuale

A) Proprietà intellettuale – Definizione

Le Parti riconoscono con il termine “*proprietà intellettuale*” qualsiasi invenzione, brevetto, copyright, marchio, nome commerciale, marchio di servizio, *design* registrato, diritto di progettazione, know-how, diritto di fiducia, segreto commerciale, diritto di estrarre o sfruttare i dati, diritti di database, ovvero simili diritti protetti in qualsiasi giurisdizione, sia preesistenti o che esisteranno in una data futura, e qualsiasi registrazione o domanda di registrazione, come elencato in questa definizione.

B) Proprietà intellettuale di background - Definizione

La proprietà intellettuale di background (Background Intellectual Property) indica qualsiasi proprietà intellettuale posseduta dall'appaltatrice prima della firma del contratto, che è stata creata / sviluppata dall'Appaltatrice stessa o da una terza parte indipendentemente dall'oggetto del presente contratto e che viene ora utilizzata dall'Appaltatrice per erogare le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualunque proprietà intellettuale derivante dal miglioramento o dalle modifiche alla proprietà intellettuale di background dell'Appaltatrice sarà considerata come appartenente ad esso. A titolo d'esempio è da considerarsi proprietà intellettuale di background il codice SCADA-VBrain®, in quanto trattasi di tecnologia precedentemente sviluppata e impiegata dall'Appaltatrice anche in altre applicazioni.

C) Proprietà intellettuale di foreground - Definizione

La proprietà intellettuale di foreground (Foreground Intellectual Property) indica la proprietà intellettuale generata durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, esclusa qualunque proprietà intellettuale di background o miglioramento/modifica alla proprietà intellettuale di background di quella Parte. L'Appaltatrice concede ad INAF, e per essa ad INAF-OAC il diritto di utilizzo della proprietà intellettuale di foreground non esclusivo e privo di royalty.

D) Proprietà intellettuale di terzi

L'Aggiudicatario assicura che i disegni, know how, documenti, progetti, materiali e quanto altro necessario per dare esecuzione al presente contratto non violano alcun brevetto, diritto o licenza, posseduto o controllato da terzi. Inoltre, dichiara che i beni oggetto della fornitura non contengono elementi hardware e/o software soggetti a privative e tali che comportino per la Committente l'instaurarsi di un rapporto di dipendenza tecnica dall'Aggiudicatario (“lock-in”) e un vincolo futuro per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si impegna comunque a tenere indenne la Committente da ogni pretesa o azione giudiziaria intentata da eventuali terzi titolari di brevetti o privative, nonché a risarcirla da ogni danno derivante dall'esito dell'eventuale lite o da spese e perdite derivanti dall'eventuale violazione di brevetti, licenze o diritti di proprietà di terzi.

Ferma restando la sua responsabilità, l'Aggiudicatario è obbligata a dare immediata comunicazione alla Committente delle eventuali pretese di terzi. I suddetti obblighi permangono anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata, o le spese e le perdite si verifichino, dopo la conclusione del contratto

Con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario manleva quindi la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità e possibili conseguenze derivanti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale commessa con l'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario perfezionerà l'appalto affidato fornendo beni e/o servizi sui quali non esistono



privative, a titolo esemplificativo e assolutamente non esaustivo, diritti su disegni o modelli, brevetti o marchi, nomi commerciali.

Alla stazione appaltante, viene riconosciuto il complesso dei **diritti di utilizzazione economica e i diritti di proprietà intellettuale** connessi con l'utilizzo della documentazione tecnica consegnata, limitatamente alle operazioni di upgrade dei radiotelescopi.

Art. 46. Uso di immagini, loghi e fotografie

È fatto **espresso divieto** all'Aggiudicatario, singolo oppure associato secondo le diverse modalità previste dal **Codice**, inclusi i suoi subappaltatori e/o subcontraenti, ***l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimenti al contratto affidato, a fini pubblicitari e/o di marketing.***

È fatto espresso divieto, restando esclusi gli eventuali obblighi connessi con la cartellonistica di sicurezza o altri vincoli imposti da disposti normativi, di esporre, a titolo esemplificativo sebbene non esaustivo, pannelli, banner, striscioni, etichette, su elementi, parti, edifici, impianti di proprietà dell'INAF oggetto dell'appalto da affidarsi.

Qualora l'Aggiudicatario voglia inserire nel suo portfolio delle attività immagini e/o foto e/o video che abbiano come soggetto impianti e/o edifici e/o spazi di proprietà e/o di pertinenza dell'INAF, dovrà richiedere per l'utilizzo, anche a valle della regolare esecuzione dell'appalto, espressa autorizzazione alla stazione appaltante.

Art. 47. Contestazioni – Inadempienze – Penalità

Generalità - Penalità per inadempienze

Qualora l'aggiudicatario omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel **Capitolato**, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

Tipologia	Livello minimo	Penalità per mancato raggiungimento del livello minimo (esclusa la tolleranza)
Benchmark delle singole componenti	Quelli specificato nella offerta (art 4) con tolleranza massima peggiorativa in sede di collaudo del 5% rispetto ai data-sheet	Il pezzo viene non accettato e deve essere sostituito con uno di caratteristiche pari
Schedula del progetto	Come da art 10 del Capitolato	100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla <i>milestone</i> 3 come definita nella schedula del progetto. La SA si riserva di praticare una riduzione di tale penalità qualora il ritardo fosse attribuibile alle condizioni del mercato legate alla pandemia, da valutare sulla base di oggettiva documentazione consegnata dalla OEA.
Assistenza tecnica	Come da GAT-00, GAT-01, GAT-02 (art. 5 del Capitolato)	Per parti hardware e software e assistenza: la penalità sarà commisurata al valore di mercato del bene e/o dell'assistenza, come risultante dalla richiesta ufficiale di preventivi per il bene e/o assistenza.



Constatazioni – applicazioni – comunicazioni

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP/DEC o di suo incaricato, alla presenza dell'Aggiudicatario o di suo incaricato. Nel caso l'Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del RUP/DEC, vistato dal RUP o da suo incaricato.

Le comunicazioni del RUP/DEC o dell'Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come dichiarato in sede di gara.

Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti

Qualora l'Aggiudicatario affidi delle prestazioni in subappalto e omettesse di trasmettere alla stazione appaltante la documentazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori dei relativi pagamenti entro 20 gg, sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) EUR per ogni giorno e ogni subappaltatore, che verrà escussa dalla cauzione definitiva.

Addebito delle penali

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

Per difformità d'esecuzione rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l'aggiudicataria è soggetta a una penale dello **0,2% (duepermille)** dell'importo a base di gara per ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell'Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, non può superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

Art. 48. Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni ef-



fettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

Si richiama inoltre l'applicabilità dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 49. Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del **Codice**.

Art. 50. Risoluzione del contratto

Risoluzione automatica

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste dal capitolato ovvero migliorate con l'offerta tecnica presentata dal concorrente;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;
3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di gara;
9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP/SARDEGNACAT di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della stazione appaltante.

Irregolarità - ritardi - negligenze

L'eventuale ritardo dell'aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni



naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del **Codice**.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di fornitura, si procederà nei termini di cui al **Codice**.

Art. 51. Esecuzione in danno

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 52. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del contratto e pervenga successivamente comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del **Codice**. In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, *solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta*, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.



Art. 53. Definizione delle controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. **Il Foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Cagliari** e ivi l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.

Art. 54. Procedure di ricorso

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, evento che si verifica anche qualora detto atto è stato comunicato mediante comunicazione trasmessa dalla stazione appaltante sulla **piattaforma U-Buy**, all'Organismo responsabile delle procedure di ricorso che è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, via Sassari 17, I-090124 Cagliari. Tel. +39 070 679751, secondo i termini e le modalità previste avverso l'esclusione o l'aggiudicazione.

Art. 55. Riservatezza delle informazioni - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del **"Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"**, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai rappresentanti e dagli incaricati delle Imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di gara ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura, anche da parte della commissione di selezione, presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica. In relazione alle predette finalità, il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
2. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati potranno essere trattati anche attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica **"Google Drive"** della società Google LLC, che, in qualità di fornitore di servizi informatici a beneficio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata individuata come responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di gara, per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"** ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.



5. L'esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l'invio di una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: ***rp@inaf.it***;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: ***rp@inaf.legalmail.it***.
6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).